

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio Polizia Amministrativa

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.04.2005

Indice

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.04.2005.....	1
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI.....	4
Art. 3 – TITOLARITA’ E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	5
Art. 4 – UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	6
1.L’istruttoria delle domande e gli adempimenti che alle stesse attengono sono espletati dall’ufficio di polizia amministrativa, come definita nella dotazione organica del personale del Comune e sono definiti dal Responsabile del Servizio cui appartiene il predetto ufficio, di seguito indicato quale Responsabile di Servizio. Il responsabile del procedimento procede d’ufficio all’accertamento del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11,12 e 92 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.....	6
Art. 4 bis – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE PER LE ATTIVITA’ DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	6
* Planimetria dei locali in scala 1:100 nei quali deve essere esercitata l’attività, ovvero autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in cui si attesti la conformità dello stato di fatto dei locali agli atti esistenti presso l’ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento, firmata da tecnico iscritto all’albo;	7
* Certificato di agibilità dei locali e/o delle strutture, attestante la conformità della destinazione d’uso;	7
* Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);.....	7
* Estremi dell’iscrizione nel registro presso la Camera di Commercio (se dovuta);	7
* Se trattasi di società dovrà allegarsi copia dell’atto costitutivo della stessa;	7
* Disponibilità dei locali (con atto debitamente registrato);.....	7
* Certificato sanitario attestante l’idoneità dei locali o Autorizzazione sanitaria;.....	7
* Piano di autocontrollo in riferimento al D.L.vo n.155/97 (ove previsto);	7
* Ricevuta versamento delle tasse e dei diritti prescritti;.....	7
* Marca da bollo per il rilascio della licenza / autorizzazione.....	7
2. Nel caso di unità da assoggettare ad opere edilizie o con opere in itinere, unitamente alla domanda, occorre presentare la planimetria dei locali riportante lo stato finale previsto alla fine dei lavori, a firma del progettista o del direttore dei lavori stessi, con l’indicazione degli estremi della pratica edilizia di riferimento.	7
3. Alla domanda per il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà allegare copia del contratto di cessione dell’azienda, debitamente registrato, o l’atto di successione.	7
Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	7
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI.....	8
Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	8
1.L’attività assentita con la licenza di polizia deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento.	9
2.Qualora l’esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l’interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca della licenza.....	9

3.La licenza, o altro atto di consenso, possono essere revocati anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi, senza che della sospensione sia stata fatta preventiva motivata comunicazione al Sindaco.....	9
4.La licenza, o altro atto di consenso, possono essere altresì revocati quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza o una delle condizioni alle quali la stessa è subordinata, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.....	9
5.Tutti gli altri atti di consenso comunque denominati decadono quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi.....	9
Art. 8 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO.....	9
Art. 9 - SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.....	9
ART. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO.....	11
Art. 19 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	14
Art. 21 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI.....	14
Art. 22 - SALE GIOCO.....	15
Art. 23 - AGENZIE D'AFFARI.....	17
1.Il Responsabile di Servizio rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di agenzie pubbliche d'affari, quali che siano l'oggetto e la durata, con l'esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.....	17
2.La domanda deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 204 e seguenti del Regolamento del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635 e il locale da utilizzarsi necessita di destinazione d'uso direzionale commerciale (ufficio).....	17
3.Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute sia nel T.U.L.P.S. (artt.116 e 120) che nel relativo Regolamento di esecuzione (artt.211, 219 e 220), nonché al deposito di una cauzione di €2.582,28, rivista periodicamente secondo gli indici ISTAT, a garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività autorizzata.....	17
4.Il deposito cauzionale viene svincolato quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.....	17
Art. 24 - AUTORIMESSE.....	17
Art. 25 ORARI – CHIUSURE INFRASETTIMANALI.....	18
Art. 26-LICENZA DI AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	18
Art. 27 - TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI	18
5.L'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante è subordinato, al rilascio di apposita autorizzazione ex art.69 T.U.L.P.S. da parte del Comune ove ha sede l'azienda (di regola il Comune di residenza dell'esercente) che presuppone la verifica dei requisiti soggettivi, nonché alla verifica, ad avvenuta installazione, dei requisiti di sicurezza (agibilità) ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S..	19
3) - copia conforme del collaudo annuale di ciascuna attrazione redatto da tecnico abilitato (completo del numero di matricola della struttura o con contrassegno comunque idoneo all'identificazione della stessa) sull'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, di quelli idraulici ed elettrici;.....	20
c) pubblici esercizi ove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;	22
d) pubblici esercizi ove risulta collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e dall'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;.....	22

e) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacoli (sale giochi).	22
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico lett. a) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.....	22
Art. 31 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE – NOLEGGIO.....	22
Art. 32 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE.....	22
Art. 33 - OGGETTO DEL PRESENTE CAPO.....	22
Art. 34 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
Art. 35 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'.....	23
Art. 36 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI.....	24
Art. 37 - REQUISITI DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.....	25
Art. 38 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI.....	26
Art. 39 – TESSERA SOCIALE.....	26
Art. 40 - ATTIVITA' CONSENTITE.....	26
Art. 41 – ALTRE ATTIVITA'.....	26
Art. 42 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.....	27
Art. 43 - ORARI E PRESCRIZIONI.....	27
Art. 44 - RAPPORTI CON GLI ENTI.....	28
Art. 45 - SANZIONI.....	28
Art. 46 - RILASCIO DUPLICATI.....	27
Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI.....	28

CAPO I POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Capo I del presente regolamento determina le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art.13 del D.P.R.19.06.1979 n.348.
2. L'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza è demandato al Sindaco che vi provvede a mezzo dei servizi comunali competenti.

Art. 2 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge per i singoli casi, le autorizzazioni di Polizia Amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti debbono essere negate (art.11 T.U.L.P.S.)¹:
 - a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
 - b. a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c. a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione prefettizia di cui al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490.
2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.
3. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo. Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.
4. La Giunta Comunale si esprime con propria deliberazione in merito alle istanze presentate da soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma o di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

Art. 3 – TITOLARITA' E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
3. Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
4. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio e devono essere rinnovati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del T.U.L.P.S..
6. Il giorno della decorrenza non è computato nei termini.

¹ T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

7. In deroga a quanto sopra previsto, le autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S., la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi a tempo determinato.^{1bis}
8. Le autorizzazioni di polizia di cui alla Legge 25.08.1991 n. 287 hanno validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio e sono automaticamente rinnovabili, se non sussistono motivi ostativi.

Art. 3 bis - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Tutte le domande di licenze o autorizzazioni di polizia amministrativa dovranno essere indirizzate al Comune in bollo, se del caso, e dovranno pervenire all'ufficio competente per il tramite del protocollo generale.
2. Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e i dati relativi ai presupposti e requisiti di legge prescritti per l'esercizio dell'attività richiesta e debbono essere allegate le ricevute di pagamento delle tasse, dei diritti prescritti e del deposito cauzionale, se e per quanto dovuti.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento e/o dalla modulistica adottata dall'ente.
4. Nelle domande ove sia necessario indicare la denominazione dell'esercizio, essa non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale.
5. Ove la domanda risulti incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati il responsabile del procedimento richiede all'interessato la necessaria integrazione.
6. La domanda si intende tacitamente rinunciata qualora l'interessato, invitato ad integrare la documentazione necessaria, non provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 4 – UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che alle stesse attengono sono espletati dall'ufficio di polizia amministrativa, come definita nella dotazione organica del personale del Comune e sono definiti dal Responsabile del Servizio cui appartiene il predetto ufficio, di seguito indicato quale Responsabile di Servizio. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11,12 e 92 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773.
2. L'ufficio di polizia amministrativa ed il Responsabile del Servizio dovranno attenersi alle norme del vigente Regolamento Comunale che disciplina il procedimento amministrativo adottato ai sensi della Legge n.241 del 07.08.1990, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Presso l'ufficio di polizia amministrativa devono essere tenuti gli elenchi dei documenti necessari a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovi da esibire a chiunque lo richieda. Parimenti devono essere disponibili per chiunque lo richieda dei fac-simili delle domande onde facilitare la stesura delle stesse.

Art. 4 bis – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

^{1bis} Art.11, comma 2, R.D. 6 maggio 1940, n.635 Regolamento di Esecuzione del TULPS

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio del titolo ad esercitare le attività di cui al presente regolamento, e fatte salve le specifiche norme previste dalle leggi di riferimento o dal presente regolamento, le domande devono essere presentate complete di tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni, redatte, se del caso, in carta legale, e corredate dei seguenti documenti:

* Planimetria dei locali in scala 1:100 nei quali deve essere esercitata l'attività, ovvero autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in cui si attesti la conformità dello stato di fatto dei locali agli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento, firmata da tecnico iscritto all'albo;

* Certificato di agibilità dei locali e/o delle strutture, attestante la conformità della destinazione d'uso;

* Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);

* Estremi dell'iscrizione nel registro presso la Camera di Commercio (se dovuta);

* Se trattasi di società dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo della stessa;

* Disponibilità dei locali (con atto debitamente registrato);

* Certificato sanitario attestante l'idoneità dei locali o Autorizzazione sanitaria;

* Piano di autocontrollo in riferimento al D.L.vo n.155/97 (ove previsto);

* Ricevuta versamento delle tasse e dei diritti prescritti;

* Marca da bollo per il rilascio della licenza / autorizzazione.

2. Nel caso di unità da assoggettare ad opere edilizie o con opere in itinere, unitamente alla domanda, occorre presentare la planimetria dei locali riportante lo stato finale previsto alla fine dei lavori, a firma del progettista o del direttore dei lavori stessi, con l'indicazione degli estremi della pratica edilizia di riferimento.

3. Alla domanda per il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà allegare copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione.

Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA²

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 141 e delle deleghe di cui al 1° comma, lett. e) del medesimo articolo, salvo quanto previsto dall'art. 142 del regolamento P.S. 635/1940, i controlli sono demandati alla Commissione Comunale di Vigilanza composta:

- a. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b. dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c. dal Referente del servizio igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato;
- d. dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. da un esperto in elettrotecnica.

2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

² Art. 4 D.P.R. 28.11.2001 n. 311

3. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
5. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile del Servizio.
7. Per i locali e gli impianti e per l'esercizio di singole attività dello spettacolo viaggiante con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.³
8. La relazione deve all'occorrenza certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio delle strutture adibite a trattenimento, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici e la provvista di idonei mezzi antincendio.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI

A seguito delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, licenze o iscrizioni, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno della domanda. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri delle commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o autorizzazione richiesta. I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati. Il provvedimento di diniego di cui all'ultimo comma dell'art.13 del D.P.R.19.06.1979, n.348 va comunicato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Pervenuto il parere conforme del Prefetto il diniego stesso viene comunicato all'interessato.

Art. 6 bis – DOMANDE CONCORRENTI

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla normativa di riferimento o dal presente regolamento .

Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti che, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 del D.P.R.19.06.1979, n.348 devono essere comunicati al Prefetto, sono inviati in copia allo stesso non appena predisposti. Degli stessi è data

³ Art. 4 c. 1 D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

comunicazione al Questore ai sensi dell'art.8 della Legge 12.08.1993, n.310.

2. Del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione all'interessato. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna del provvedimento resa dall'interessato all'ufficio di polizia amministrativa.

Art. 7 Bis - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E SILENZIO-ASSENSO

1. Nei casi in cui è prevista dal presente regolamento la presentazione di una denuncia di inizio attività, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio assenso.
2. Nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere date con successiva ordinanza notificata all'interessato, ai sensi dell'art.9 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza n.773/31.
3. Il responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

Art. 7 Tris – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA O DI ALTRO ATTO DI CONSENSO

1. L'attività assentita con la licenza di polizia deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento.
2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca della licenza.
3. La licenza, o altro atto di consenso, possono essere revocati anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi, senza che della sospensione sia stata fatta preventiva motivata comunicazione al Sindaco.
4. La licenza, o altro atto di consenso, possono essere altresì revocati quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza o una delle condizioni alle quali la stessa è subordinata, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
5. Tutti gli altri atti di consenso comunque denominati decadono quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi.

Art. 8 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza in caso di riprese cinematografiche in suolo pubblico.⁴
2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 9 - SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Spetta al Responsabile di Servizio, ai sensi e per il disposto della Legge 25.08.1991 n. 287 e art. 107 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, provvedere al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

⁴ Art. 164 D.lgs. 31/03/1998 n. 112.

2. L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza e l'autorizzazione è revocata qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della stessa.
3. La verifica dei criteri di sorvegliabilità dei locali di somministrazione può essere accertata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione.
4. Le licenze ed autorizzazioni per gli esercizi pubblici di cui alla Legge 25/08/1991 n. 287 hanno validità quinquennale.
5. Gli esercizi pubblici, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della Legge n.287/91, sono sottoposti ai limiti numerici imposti a livello comunale, per ciò che attiene il numero delle autorizzazioni rilasciabili nel territorio comunale.
6. Il Responsabile del Servizio deve preventivamente raccogliere il parere della Commissione Provinciale competente ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 6 comma 3 della Legge n.287/91 e della Legge 5.1.1996 n.25 nel procedimento sulla programmazione del settore, nonché osservare i criteri e i parametri fissati dalla Regione ai sensi dell'art.3 comma 4 della citata Legge n.287/91.

Art. 9 Bis - CORREDO DOCUMENTALE E STRUMENTALE PER L'ESERCIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE

Alla domanda di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, contenente l'indicazione delle generalità e della residenza del richiedente (in caso di società: denominazione o ragione sociale, sede legale) della nazionalità, del codice fiscale o partita IVA, dovrà allegarsi la seguente documentazione e/o comunicazioni:

1. indicazione della C.C.I.A.A., del numero e della data di iscrizione R.E.C. (registro esercenti il commercio) per la somministrazione di alimenti e di bevande;
2. documentazione attestante la disponibilità del fondo e del locale che verrà utilizzato per l'attività di pubblico esercizio: titolo di proprietà, contratto di locazione..... (l'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della presentazione della domanda, del locale di somministrazione);
3. ubicazione dell'esercizio, via e civico;
4. indicazione precisa dell'attività che si andrà a svolgere, in riferimento alla tipologia di cui all'art. 5 della Legge n.287/91;
5. indicazione relativa alla superficie totale del locale in mq., con specificazione dei mq. da destinarsi alla somministrazione e dei mq. per i servizi;
6. dichiarazione inerente il possesso del certificato di destinazione d'uso del locale a " pubblico esercizio di bar / ristorante" e del relativo certificato di agibilità, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale, indicando il numero di protocollo e la data del rilascio (richiesta cartacea d'ufficio);
7. relazione descrittiva del locale, redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale, con allegata planimetria in scala 1:100, datata e in bollo, dalla quale si evidenzino in particolare gli ingressi e le uscite del locale, la quota dello stesso (seminterrato, piano rialzato...) i servizi, le eventuali divisioni interne, i locali chiusi al pubblico, specificando la loro destinazione (dispense, magazzini, ...) al fine di poter formulare il giudizio parere sulla sorvegliabilità dell'esercizio a norma del D.M. n.564/92;
8. domanda in bollo per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria;
9. certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda ASL (sui locali e sulle attrezzature dell'esercizio);
10. autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco ai sensi degli artt.2 e 231, rispettivamente della Legge n.283/62 e del TULS n.1265/34;
11. n.2 marche da bollo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio e della relativa autorizzazione sanitaria;
12. indicazione dell'insegna da collocarsi all'esterno dell'esercizio.

In caso di società le stesse, per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico, dovranno essere costituite in uno dei tipi previsti dalla normativa vigente e i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti, ai fini della somministrazione, dal legale rappresentante della società, se gestisce personalmente o direttamente l'attività, in caso contrario da un proprio delegato-rappresentante, o da qualsiasi altro soggetto, al quale è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione di cui all'art.19 della Legge n.241/90 e non comportano il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

La comunicazione deve essere presentata al Comune, pena la decadenza, entro 30 giorni, e contenere gli estremi di annotazione della/e modifica/che intervenuta/e nell'assetto o struttura societaria, al registro imprese tenuto dalla CCIAA.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO

1. Le autorizzazioni vengono assegnate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.9 bis del presente regolamento secondo la regola del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario dall'ufficio protocollo del Comune.

2. Nel caso di contemporaneità di presentazione della domanda dovranno osservarsi i seguenti criteri di priorità:

a) *Privilegiare l'aggiunta di tipologia in esercizi già esistenti;*

b) *Documentata anzianità di presenza operativa nel settore della somministrazione:*

I - aver svolto attività di pubblico esercizio, in qualità di titolare di autorizzazione;

II - aver svolto attività di pubblico esercizio, in qualità di gestore;

III - aver svolto attività di pubblico esercizio, in qualità di dipendente;

c) *Titolo di studio*

I - essere in possesso di diploma di laurea;

II - essere in possesso di diploma di maturità;

III- essere in possesso di qualifica professionale;

IV - essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo.

L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- alla disponibilità, da parte dell'interessato, già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

- all'indicazione dell'eventuale persona alla quale affidare la gestione dell'esercizio;

- alla presentazione dei certificati di idoneità sanitaria e di sicurezza dei locali.

4. Se il richiedente non indica nella domanda, l'ubicazione precisa del locale in cui intende esercitare l'attività, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio e la consegna del relativo documento formale sono subordinate alla comunicazione, al Comune, della via o piazza e del numero civico ed all'accertamento, da parte del Comune stesso, da effettuare entro 30 giorni dalla data di comunicazione, della conformità del locale alle vigenti disposizioni igienico - sanitarie, di sorvegliabilità, antincendio, edilizie, urbanistiche e di sicurezza in genere.

Art. 11 - SUBINGRESSO IN ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO

1. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi nell'attività di pubblico esercizio esistente, il subentrante deve dar prova dell'effettivo trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, mediante la produzione di copia autentica dell'atto registrato con il quale il trasferimento è avvenuto.

2. Ai sensi della Legge n.310/93 il trasferimento deve essere fatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

3. In caso di subentro per causa di morte, l'effettivo trasferimento dell'azienda può essere provato mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.

4. Chi subentra, per atto tra vivi, nella proprietà o gestione dell'azienda, se in possesso dei requisiti soggettivi di legge, può continuare subito nell'attività del cedente, dopo aver presentato al Comune dichiarazione di inizio di attività di cui all'art.19 della Legge n.241/90.

5. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) – in caso di ditta individuale: generalità complete del richiedente; luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;
– in caso di società ed altri organismi: generalità complete del richiedente; luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità; qualifica rivestita in ambito societario o nell'organismo rappresentato, estremi (numero e data) dell'atto che abilita alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale;
 - b) possesso dei titoli soggettivi e professionali per l'esercizio dell'attività; per i titoli professionali data e numero di rilascio;
 - c) estremi (data e numero) dell'autorizzazione dell'esercizio nella cui titolarità si subentra. Qualora si intenda nominare un proprio delegato o rappresentante, institore, procuratore, direttore, gestore od altra figura, comunque denominata, alla quale viene affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio, è necessario presentare la documentazione relativa all'incarico che si attribuisce.
6. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per un anno, decorrente dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare denuncia di inizio di attività, pena la decadenza. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato a richiesta e, per non più, di 60 giorni, quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.
7. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di morte del legale rappresentante o del delegato della società.
8. In caso di affitto di azienda, l'autorizzazione rilasciata all'affittuario deve contenere anche l'espressa menzione del periodo di durata dell'affitto. Riacquisito il possesso dell'azienda, l'affittante, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti e purché presenti apposita domanda di reintestazione nel termine di sei mesi, ha titolo al rilascio di una nuova autorizzazione, simile alla precedente. In caso di mancata presentazione della domanda di reintestazione, entro il termine citato, decade dal titolo. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.
9. In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il subentrante, qualora non presenti la denuncia, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, entro 60 giorni dalla data di trasferimento dell'attività, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 12 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione deve essere preventivamente comunicato al Comune, ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90 che provvederà, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, all'accertamento della conformità dei locali ai prescritti criteri di sicurezza.
2. Se per l'ampliamento è necessaria la concessione edilizia o la variazione di destinazione d'uso dei locali, il Comune ne accerta la sicurezza d'uso prima del rilascio del relativo provvedimento.
3. La comunicazione di ampliamento dovrà contenere:
 - le generalità complete del titolare dell'esercizio;
 - conferma della persistenza dei requisiti tecnico- funzionali, già in essere nell'esercizio;
 - superficie complessiva dei locali, con la specifica di quella destinata alla somministrazione, intendendo per superficie di somministrazione l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, quindi la superficie occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture (non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi);
 - dichiarazione di conformità del nuovo locale alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
4. L'ampliamento della superficie è annotato sull'originale dell'autorizzazione d'esercizio.

Art. 13 - TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO

1. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio è subordinato alla comunicazione di cui all'art.19 della Legge n.241/90 al Comune, che deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data di trasferimento.

2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando il Comune non ne ha verificato le condizioni di sicurezza, intendendo tali la sussistenza nell'esercizio dei requisiti di cui alle vigenti normative in materia di sorvegliabilità, antincendio, rumorosità, agibilità tecnico - edilizia, viabilità e traffico, igiene.
3. Chi intende trasferire di sede l'esercizio deve riprendere l'attività entro sessanta giorni dalla data di verifica della sicurezza del locale, fatta salva la possibilità di proroga, per motivi di comprovata necessità.

Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTA AD INDICI O PARAMETRI DI INSEDIAMENTO

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi non soggetti a parametri od indici di insediamento, è sostituita dalla denuncia di inizio di attività di cui all'art.19 della Legge n.241/90, come riformulato dall'art.2, comma 10, della Legge 24.12.1993 n.537, da inviare al Comune.
2. La denuncia deve contenere: le generalità (o la denominazione e ragione sociale), la residenza (o sede legale) e la nazionalità del richiedente; l'indicazione delle caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; i dati relativi ai requisiti soggettivi per somministrare alimenti e bevande nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.21 della Legge n.241/90.
3. Qualora la somministrazione di alimenti e di bevande avvenga presso il domicilio del consumatore o sui mezzi di trasporto pubblico, la denuncia deve essere presentata al Comune, nel territorio in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in argomento, le disposizioni di carattere edilizio ed urbanistico da rispettare riguardano l'immobile nel quale si svolge l'attività, in connessione con la quale la somministrazione viene esercitata.

Art. 15- CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

1. E' obbligo per l'esercente dare preventiva comunicazione al Comune della chiusura temporanea dell'esercizio quando la stessa supera i tre giorni continuativi; quando il periodo chiusura è superiore a giorni quindici continuativi è necessario fare richiesta di autorizzazione.
2. Il periodo di chiusura deve essere reso noto al pubblico.

Art. 16 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il titolare di un pubblico esercizio ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi delle consumazioni e di apporre, ai sensi dell'art.14 del D.L.vo 114/98, il cartellino dei prezzi sui prodotti oggetto di vendita per asporto, esposti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati.
2. Il titolare di un pubblico esercizio ha altresì l'obbligo di pubblicizzare l'autorizzazione di esercizio o, in alternativa, la copia della denuncia di inizio di attività, con gli estremi di presentazione al Comune.

Art. 17 - CESSAZIONE DI ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO OBBLIGHI CONSEGUENTI

In caso di cessazione di attività del pubblico esercizio, il titolare ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune, allegando alla stessa, gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato. In caso di perdita o smarrimento dell'originale, presenta la relativa denuncia.

Art. 18 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE (piano bar e piccoli trattenimenti)

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande abilita:

- a) all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- b) all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali a condizione che si svolgano:
 - senza effettuare ballo;
 - nelle medesime sale dove la clientela accede per la consumazione;
 - in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone (la capienza pertanto deve essere rilevata al momento del rilascio dell'autorizzazione);
 - senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento;

- senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni;
- nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Art. 19 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. Le licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande aventi validità limitata ai soli giorni delle manifestazioni in esse indicate e per i locali e superfici indicate nel titolo, sono rilasciate dal Responsabile di Servizio, ai sensi e per il disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e della Legge 287/91 e in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al parere favorevole del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' A.S.L. competente e al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 231 del T.U.L.L.SS. 27.07.1934 n. 1265.
3. Nel caso di licenze temporanee non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.⁵
4. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono essere concesse autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.⁶

Art. 20 - CORREDO DOCUMENTALE E STRUMENTALE PER L'ESERCIZIO DI STAND GASTRONOMICI PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E DI BEVANDE

- a) – Dichiarazione di corretta installazione e di montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività (da prodursi ad avvenuta installazione);
- b) - l'esercente dovrà dotarsi di un proprio quadro elettrico di protezione delle linee servite, tale da assicurare la protezione dal sovraccarico, dal cortocircuito e dai contatti indiretti (con installazione di un differenziale ad alta sensibilità 0.003A);
- c) - verifica dell'impianto elettrico e delle protezioni, con collaudo finale positivo, eseguito da un professionista abilitato (da prodursi ad avvenuta installazione);
- d) – nel caso di utilizzo, il gruppo elettrogeno dovrà rispondere a quanto previsto dalla Circolare del M. I. n.31 del 31.8.1978; tale rispondenza ai requisiti di sicurezza, dovrà essere attestata dal costruttore (su specifico libretto) e da un professionista abilitato, prima dell'utilizzo;
- e) - estintori portatili, regolarmente revisionati e funzionanti, del tipo omologato dal M. I., con capacità estinguente non inferiore a 21A 89 B-C del tipo idoneo anche per impianti elettrici in tensione e da posizionarsi in corrispondenza di ciascun quadro elettrico;
- f) - versamento tassa per sopralluogo igienico sanitario a favore dell'Azienda Asl n.6 di Sanluri;
- g) – versamento tassa comunale risanamento igienico sanitario;
- h) – versamento tassa comunale occupazione suolo pubblico, o qualora l'area da utilizzarsi per l'esercizio sia privata, dovrà prodursi una dichiarazione di concessione d'uso a firma del proprietario della stessa, per il periodo della manifestazione;
- i) - comunicare presso quale C.C.I.A.A. si è iscritti al REC per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande indicando il relativo numero di iscrizione e la data.

Art. 21 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI

⁵ Art. 5 c. 2 L. 25/8/1991 n. 287.

⁶ Art. 31 legge 7.12.2000, n. 383.

1. Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi⁷ con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dalle leggi regionali di settore.
2. Il Responsabile di Servizio rilascia altresì le licenze per l'esercizio di piscine pubbliche e degli alberghi diurni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., previo parere del servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. e verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle strutture.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - ♦ autorizzazione sanitaria;
 - ♦ parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annesse a complessi ricettivi;
 - ♦ certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF, per gli alberghi con più di 25 posti letto.

Art. 22 - SALE GIOCO

1. Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per la installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
2. La licenza per le sale pubbliche è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico – sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) certificato di un tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impatto acustico, ecc.);
 - b) planimetria in scala 1:100 con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti.
3. L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a metri 2,55 e comunque non inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.
4. Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:
 - ♦ gioco delle carte mq. 4 ogni tavolo;
 - ♦ gioco del biliardo mq. 40 per biliardo,
 - mq. 80 per 2 biliardi,
 - mq. 130 per 3 biliardi;
 - calcetto mq. 6 per calcetto;
 - video – games mq. 3 per apparecchio;
 - utenza mq. 2 per persona.
5. Configura una sala pubblica il locale con più di cinque apparecchiature e/o tre biliardi e comunque ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semi – automatici da gioco costituisca l'attività prevalente.

⁷ Per combinato disposto art 107 D.lgs 18/8/2000 n. 267 e L. 29/5/2001 n. 135.

6. La licenza per l'installazione di apparecchi in esercizi pubblici autorizzati, in esercizi commerciali oppure su aree pubbliche o private, è subordinata all'accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti, e alla presentazione di:
 - a) domanda in bollo, specificante l'oggetto della richiesta, l'indicazione precisa dei giochi che si vogliono installare e far esercitare, le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il domicilio o il recapito, con allegata PLANIMETRIA DEL LOCALE arredato, firmata da un tecnico abilitato e dall'esercente, indicante l'ubicazione dei giochi oggetto della richiesta e la superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) copia della Denuncia di Inizio Attività o della LICENZA rilasciata al gestore/proprietario dei giochi, secondo l'art.86, comma 3 (cioè a colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore, distributore);
 - c) copia del NULLA OSTA rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed importatori (per la distribuzione) + copia del NULLA OSTA successivamente rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S..
7. Negli esercizi commerciali, negli esercizi artigianali e comunque in locali diversi dai pubblici esercizi e dalle sale scommesse non è consentito installare i videogiochi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS⁸.
8. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte le sue regole fondamentali ed è vietato il loro utilizzo ai minori di anni 18.
 9. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, devono essere collocati nel numero massimo individuato, per tipologia di esercizi, dal Decreto Interdirezionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 27.10.2003, e secondo le modalità indicate dall'art.3 del medesimo Decreto 27.10.2003, che prevede:
 - a) il divieto di installazione in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi (ove è possibile la loro installazione, quindi degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt.86 e 88 del TULPS);
 - b) il divieti di installazione nelle attività di somministrazione al servizio di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
 - c) il divieto di installare nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui trattasi, in numero superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
 - d) nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
 - e) nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
 10. - È vietato praticare qualsiasi gioco oltre le ore 24.00.
 11. - È fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco (nel caso di pubblici esercizi).
 12. - Gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico.

⁸ Art.110, comma 3, TULPS 18/6/1931 n. 773.

13. - È fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

14. - Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

15. - Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Responsabile di Servizio.⁹

16. Chiunque detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale di Polizia amministrativa una relazione tecnica redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione¹⁰.

17. Chiunque intende effettuare somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una sala giochi deve inviare una comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n.241/90, attestando il possesso dei requisiti personali, professionali e igienico - sanitari dei locali. Nella comunicazione va precisata la superficie da destinare alla somministrazione di bevande e alimenti che non può superare il 25% di quella complessiva. La somministrazione deve avvenire in contemporanea con lo svolgimento dell'attività di sala giochi.

Art. 23 - AGENZIE D'AFFARI

1. Il Responsabile di Servizio rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di agenzie pubbliche d'affari¹¹, quali che siano l'oggetto e la durata, con l'esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.¹²
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 204 e seguenti del Regolamento del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635 e il locale da utilizzarsi necessita di destinazione d'uso direzionale commerciale (ufficio).
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute sia nel T.U.L.P.S. (artt.116 e 120) che nel relativo Regolamento di esecuzione (artt.211, 219 e 220), nonché al deposito di una cauzione di €2.582,28, rivista periodicamente secondo gli indici ISTAT, a garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività autorizzata.
4. Il deposito cauzionale viene svincolato quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 24 - AUTORIMESSE

1. Il Responsabile di Servizio rilascia le licenze per l'esercizio di autorimesse per il ricovero occasionale di autoveicoli e motocicli di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., udito il parere del Servizio Igiene Pubblica

⁹ Art. 2 c. 1 lett. i) D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

¹⁰ Art. 4 D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

¹¹ Art. 115 T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

¹² Art. 163, comma 2 D.Lgs. 31.3.1998 n. 112

dell'A.S.L. e previo rilascio del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e compatibilmente con la normativa urbanistica ed edilizia.

2. Per le attività svolte a cielo aperto non è richiesto il c.p.i. di cui al precedente comma qualora la superficie utilizzata non sia superiore a 500 mq.: il richiedente deve però esibire una certificazione a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area di che trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita planimetria con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi dimensionalmente alla normativa di settore.
3. Le licenze per la rimessa di biciclette possono essere rilasciate omettendo la richiesta del parere e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25 ORARI – CHIUSURE INFRASETTIMANALI

1. Il Sindaco determina, ai sensi dell'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali 18/8/2000 n.267 e dell'art.8 della Legge 25/8/1991 n.287, l'orario minimo e massimo di attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande e alimenti nonché l'orario degli altri esercizi pubblici oggetto del presente regolamento.
2. Il Sindaco predispone programmi di apertura, per turno, degli esercizi.
3. Gli esercizi devono rendere noti i turni al pubblico, mediante l'esposizione, con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Art. 26-LICENZA DI AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata dal Responsabile di Servizio cui l'istruttoria della pratica è di competenza, dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.
2. La licenza di agibilità non ha limiti temporali di durata, è pertanto permanente ^{11 bis}, salvo limiti temporali, condizioni o prescrizioni contenute nella stessa licenza ai sensi dell'art.9 del TULPS ed in costanza della normativa sulla base della quale venne a suo tempo rilasciata.

Art. 27 - TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI

1. Chiunque, per mercede, a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, intende dare in luogo pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S o pubblici trattenimenti di cui all'art.69 del TULPS, deve presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, apposita istanza al Responsabile di Servizio, il quale, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza, rilascia la relativa autorizzazione, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza.
2. Per le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.¹³

^{11 bis} Art.11, comma 2, R.D. 6 maggio 1940, n.635 Regolamento di Esecuzione del TULPS

¹³ Art.116 comma 1 R.D. 6.5.1940, n.635 Regolamento di Esecuzione TULPS

3. L'organizzatore degli spettacoli di cui sopra dovrà produrre a corredo dell'istanza di esercizio, quanto segue:
 - a) relazione tecnica e planimetria generale redatta da professionista abilitato, in scala non inferiore a 1: 500, indicanti:
 - le caratteristiche tecniche dei luoghi interessati e delle strutture (palco o quant'altro..) che verranno allestite e/o utilizzate;
 - l'area circostante e la viabilità esistente;
 - ubicazione e tipo di risorse idriche nella zona (idranti, pozzi, autobotti...);
 - impianti elettrici e relative protezioni contro i cortocircuiti, i sovraccarichi, i contatti diretti ed indiretti, le scariche atmosferiche, con lo schema del quadro elettrico, del punto di consegna Enel, picchetti di terra, cavo di alimentazione, rete di terra ecc..come risultanti ubicati nell'area interessata;
 - nel caso di utilizzo, il gruppo elettrogeno dovrà rispondere a quanto previsto dalla Circolare del M.I. n.31 del 31.8.1978; tale rispondenza ai requisiti di sicurezza, dovrà essere attestata dal costruttore (su specifico libretto) e da un professionista abilitato, prima dello svolgimento della manifestazione;
 - b) relazione di verifica corretto montaggio di quanto allestito e da utilizzarsi per la manifestazione (es. palco ed altre strutture, impianto elettrico, protezioni,...) con collaudo finale eseguito da un professionista abilitato;
 - c) comunicazione relativa al nominativo delle persone addette al controllo dell'impianto elettrico, debitamente addestrate ed al nominativo delle persone addette ai primi e più urgenti interventi antincendio, in possesso di specifica abilitazione.
4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art.141 del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
5. L'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante è subordinato, al rilascio di apposita autorizzazione ex art.69 T.U.L.P.S. da parte del Comune ove ha sede l'azienda (di regola il Comune di residenza dell' esercente) che presuppone la verifica dei requisiti soggettivi, nonché alla verifica, ad avvenuta installazione, dei requisiti di sicurezza (agibilità) ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S..
6. Il Responsabile di Servizio, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza o qualora l'affluenza prevista non sia superiore alle 200 unità, previa presentazione di certificazione a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, riferita al corretto montaggio delle strutture portanti, degli impianti elettrici e della messa a terra delle parti metalliche, rilascia la licenza per il tipo di trattenimento pubblico richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza.
7. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne. ¹⁴

¹⁴ Risoluzione M.I. n.03605 del 27.09.2002

8. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, purché il rispetto delle indicazioni riportate nell'agibilità, sia certificato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale con lettera indirizzata all'Ufficio competente.
9. Se lo spettacolo di cui agli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S. si svolge senza installazione di strutture ovvero con strutture aventi le caratteristiche di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D.M. 19 agosto 1996, non occorre la verifica dell'agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S., fatto salvo l'obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
10. L'autorizzazione per i piccoli intrattenimenti musicali e/o di cabaret all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è subordinata alle disposizioni del sesto comma del presente articolo, ma dovrà svolgersi nel rispetto delle norme di cui all'art.18 del presente regolamento.

Art. 28 - CORREDO DOCUMENTALE E STRUMENTALE PER L'ESERCIZIO DI ATTRAZIONI DA LUNA PARK

- 1) - Progetto delle strutture approvato precedentemente al loro primo impiego ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n.337 e corredato di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, le vie di esodo, le eventuali limitazioni d'uso e della documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali (punto 7.7 del D.M. 19.08.96 n.149);
- 2) - relazione tecnica e planimetria generale redatta da professionista abilitato, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione:
 - a) delle attrazioni oggetto dell'istanza e del relativo Numero di Contrassegno;
 - b) l'area circostante e la viabilità esistente;
 - c) le distanze fra le attrazioni tenendo conto che le stesse devono essere tali da consentire agevolmente l'avvicinamento ed il transito ai mezzi di soccorso (non inferiore a mt.3,00);
 - d) destinazione degli edifici compresi nell'area circostante;
 - e) ubicazione e tipo di risorse idriche nella zona (idranti, pozzi, autobotti...);
 - f) impianti elettrici e relative protezioni contro i cortocircuiti, i sovraccarichi, i contatti diretti ed indiretti, le scariche atmosferiche, con lo schema del quadro elettrico, del punto di consegna Enel, picchetti di terra, cavo di alimentazione, rete di terra ecc..come risultanti ubicati nell'area interessata;
- 3) - copia conforme del collaudo annuale di ciascuna attrazione redatto da tecnico abilitato (completo del numero di matricola della struttura o con contrassegno comunque idoneo all'identificazione della stessa) sull'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, di quelli idraulici ed elettrici;
- 4) - verifica dell'impianto elettrico e delle protezioni, con collaudo finale positivo, eseguito da un professionista abilitato (da prodursi ad avvenuta installazione);
- 5) - dichiarazione di corretta installazione e di montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività (da prodursi ad avvenuta installazione);
- 6) - l'esercente dovrà dotarsi di un proprio quadro elettrico di protezione delle linee servite, tale da assicurare la protezione dal sovraccarico, dal cortocircuito e dai contatti indiretti;

- 7) – nel caso di utilizzo, il gruppo elettrogeno dovrà rispondere a quanto previsto dalla Circolare del M.I. n.31 del 31.8.1978; tale rispondenza ai requisiti di sicurezza, dovrà essere attestata dal costruttore (su specifico libretto) e da un professionista abilitato, prima dello svolgimento della manifestazione;
- 8) - estintori portatili, regolarmente revisionati e funzionanti, del tipo omologato dal M. I., con capacità estinguente non inferiore a 21A 89 B-C del tipo idoneo anche per impianti elettrici in tensione e da posizionarsi in corrispondenza di ciascuna attrazione e dei quadri elettrici;
- 9) - nominativo delle persone addette al controllo dell'impianto elettrico, debitamente addestrate;
- 10) - nominativo delle persone addette ai primi e più urgenti interventi antincendio, in possesso di specifica abilitazione;
- 11) – ricevuta pagamento tassa occupazione suolo pubblico, o qualora l'area da utilizzarsi per l'esercizio sia privata, dovrà prodursi una dichiarazione di concessione d'uso a firma del proprietario della stessa, per il periodo della manifestazione;
- 12) - copia della licenza del comune di residenza e della dichiarazione di prosecuzione attività per l'anno.

Art. 29 - CORREDO DOCUMENTALE E STRUMENTALE PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI

- a) Domanda in bollo del pirotecnico (abilitato ex art.101 del Reg. TULPS) da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'accensione, specificante le proprie generalità, il numero di codice fiscale, l'indicazione del luogo, del tipo di accensione, del giorno e dell'orario dello spettacolo, e l'eventuale presenza di collaboratori (loro generalità e abilitazione) durante l'accensione;
- b) atto dell'amministrazione comunale o del privato comprovante il consenso all'occupazione del suolo destinato allo spettacolo pirotecnico;
- c) idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone;
- d) copia del programma della manifestazione pirotecnica firmato dal committente;
- e) fotocopia del titolo che abilita il pirotecnico e degli eventuali collaboratori all'esercizio della professione;
- f) planimetria generale della zona in scala 1:10.000;
- g) planimetria dell'area compresa entro 500 mt dal punto di lancio prescelto, in scala 1:2.000, con l'indicazione del punto di accensione, di quello di sosta del pubblico e tutti gli eventuali manufatti insistenti nell'area interessata;
- h) relazione tecnica illustrativa della zona interessata all'accensione dei fuochi artificiali ad integrazione delle suddette planimetrie, che evidenzia altresì la presenza di linee elettriche aeree;
- i) relazione tecnica descrittiva dei materiali esplosivi impiegati;
- l) autocertificazione d'idoneità dei materiali esplosivi impiegati e mortai;
- m) delimitazione dell'area di sparo con apposita segnaletica (per area di sparo deve intendersi quella dove sono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo ed i loro mezzi di lancio);
- n) bonifica da effettuarsi entro la zona di sicurezza di mt.200 dal sito di lancio;
- o) entro 20 giorni dalla manifestazione il pirotecnico dovrà compilare e presentare il "Notiziario Speciale" per la Direzione Circostrizionale Aeroportuale Civile di Cagliari, affinché sia garantita l'emissione del NOTAM;
- p) poco prima dell'accensione il pirotecnico dovrà effettuare accurato controllo e produrre:
 - o autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;
 - o autocertificazione sull'idoneità all'impiego dei mortai da utilizzarsi per lo sparo;
- q) al termine dell'accensione il pirotecnico dovrà produrre una dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica del sito di lancio e zone adiacenti, per l'individuazione e l'eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto.

Art. 30 – LOCALI, IMPIANTI E LUOGHI ALL'APERTO ESCLUSI DALL'AGIBILITA' DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. E DALLA PREVENZIONE INCENDI

- a) Luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m.0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) pubblici esercizi ove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) pubblici esercizi ove risulta collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e dall'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- e) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacoli (sale giochi).

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico lett. a) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 31 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE – NOLEGGIO

1. Chiunque intenda fare commercio di cose antiche o usate o noleggio merci, deve presentare preventiva dichiarazione al Responsabile di Servizio.
2. Il Responsabile di Servizio, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S..
3. L'esercente deve costantemente tenere aggiornato il registro di carico e scarico merci, previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. che dovrà essere vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza prima dell'uso.
4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.¹⁵

Art. 32 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE

1. Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte al pubblico o custodite qualora si riferiscono ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e vigilanza.

CAPO II

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA PRESSO ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI

Art. 33 - OGGETTO DEL PRESENTE CAPO

1. Il Capo II del presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 111, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, aderenti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287.¹⁶

¹⁵ Art. 2, comma 1, lettera i) D.P.R. 28.5.2001 n. 311

¹⁶ Art. 2 D.P.R. 4.4.2001 n. 235

Art. 34 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra i cittadini, le quali:
 - a) abbiano finalità assistenziali perseguite attraverso attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
 - b) siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;
 - c) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
 - d) aderiscano o meno ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - e) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo ed il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante.

Art. 35 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al capo II del presente regolamento, è intrapresa in base a denuncia di inizio dell'attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 agosto 1991, n. 241.
2. La denuncia di inizio attività deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, deve essere indirizzata al Responsabile di Servizio e deve contenere:
 - a. la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
 - b. l'ente nazionale con finalità assistenziali cui il circolo aderisce;
 - c. l'indirizzo della sede del circolo;
 - d. l'orario dell'attività sociale;
 - e. il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
 - f. il riferimento alla tipologia di somministrazione che si intende esercitare;
 - g. l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
 - h. dichiarazione del presidente resa ai sensi della legislazione antimafia;
 - i. dichiarazione del presidente che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4, 4 bis e 4 quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;
 - j. dichiarazione del presidente che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 25.8.1991 n. 287 e di essere in possesso delle autorizzazioni vigenti in materia.

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
 - a. numero, data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. codice fiscale e partita IVA.
4. Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
 - b. copia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo del circolo;
 - c. dichiarazione di appartenenza rilasciato dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
 - d. autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25.8.1991 n.287, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
6. Resta ferma la possibilità del Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 36 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI¹⁷

1. Le associazioni ed i circoli di cui all'art. 111, comma 3 del T.U.I.R., non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute direttamente dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, presentano domanda di autorizzazione ai sensi, con le modalità e nel rispetto dell'art. 3, commi 4 e 5 della Legge 25.8.1991 n. 287.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
 - a. il tipo di attività di somministrazione;
 - b. l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
 - c. che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
 - d. che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico - sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi

¹⁷ Art. 3 D.P.R. 4.4.2001 n. 235

dell'art. 3, comma 1, della Legge 25.8.1991 n. 287 e di essere in possesso delle autorizzazioni vigenti in materia.

Alla domanda è allegata copia semplice dell'atto costitutivo o dello statuto.

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
 - a. numero, data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. codice fiscale e partita IVA.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
5. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni, si attiene alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della Legge 25.8.1991 n. 287.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25.8.1991 n. 287, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del T.U.I.R.
9. In ogni caso andranno osservate le prescrizioni disposte dal decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996.
10. Resta ferma la possibilità del Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 37 - REQUISITI DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti, negli spacci interni di circoli aderenti o meno a enti nazionali è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
 - a. i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
 - b. il circolo al momento della comunicazione deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;

- c. l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
 - d. sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - e. le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 38 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociale e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente.
2. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Art. 39 – TESSERA SOCIALE

E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale a cui il Circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio.

Art. 40 - ATTIVITA' CONSENTITE

1. La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci.
2. Per i circoli sportivi in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario, trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazione salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2, richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2, può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

Art. 41 – ALTRE ATTIVITA'

1. Nei circoli di cui al capo II del presente regolamento e a condizione che l'attività sia riservata ai soci, sono consentite:
 - a. la vendita per asporto di alimenti, di bevande o di altre merci, previa comunicazione di cui all'art.16 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114; la vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via; l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita;
 - b. la detenzione e lo svolgimento di giochi leciti, di video giochi e in generi di congegni automatici, semiautomatici e meccanici di trattenimento, nel rispetto delle norme di cui all'art. 22 del presente regolamento;
 - c. lo svolgimento di rappresentazioni e trattenimenti, riservati ai soci.

Art. 42 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Ai Circoli di cui al presente regolamento non è consentito:
 - a. permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso del locale di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento, nonché il pagamento di biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, in occasioni di spettacoli e trattenimenti;
 - b. effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
 - c. svolgere attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
 - a. a collocare all'esterno dei locali cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
 - b. ad effettuare all'ingresso dei locali il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.
3. La cessazione dell'affiliazione del circolo di cui al presente Regolamento, ad un Ente Nazionale, non seguita da nuova affiliazione entro il 31 gennaio, comporta la decadenza automatica di tutte le autorizzazioni.
4. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Art. 43 - ORARI E PRESCRIZIONI

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né l'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.
2. Nel locale destinato allo spaccio debbono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione o copia della dichiarazione di cui all'art. 35 del presente regolamento.
3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di Legge e del presente regolamento e deve essere immediatamente comunicata al Comune.

Art. 44 - RAPPORTI CON GLI ENTI

1. Il Comune informa gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati, circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

Art. 45 - SANZIONI

1. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta nei confronti di persone diverse dai soci e si accerti quindi la violazione alle norme di cui alla Legge n.287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge precitata, come modificata dal D.Lgs. 480 del 13 luglio 1994.
2. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata; in caso di inottemperanza, si revoca l'autorizzazione e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione.
3. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico – edilizie, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e di quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Qualora in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime si accertino violazioni al regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
5. Per violazioni a disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si fa rinvio al regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n.773/1931 e successive modificazioni e quelle previste dal D.P.R. n.445 /2000 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 46 - RILASCIO DUPLICATI

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione o altro documento di polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta al competente ufficio comunale, che provvede al rilascio di copia del provvedimento richiesto, curandone l'annotazione nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.

Alla richiesta di duplicato di cui sopra deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità di P.S..

Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.